

GIURISPRUDENZA

1. Preparazione delle candidature

1.1. Contrassegno

1.1.1. Contrassegno – Confondibilità

1.1.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 27 agosto 1976, n. 1150

Dal testo della decisione: «L'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, modificato dall'articolo 13 della legge n. 130 del 1975, prevede almeno due fattispecie:

- 1) quella che si verifica quando due o più liste vengono contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili tra loro;
- 2) quella che si ha allorquando i contrassegni in contestazione sono quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici.

«I criteri da usarsi e usati in queste due distinte ipotesi sono diversi e, mentre per la prima ipotesi vale il criterio della priorità temporale nella presentazione, per la seconda non si può prescindere dall'accertamento sulla legittima provenienza delle liste del partito che vogliono rappresentare.».

Massima: «L'articolo 33, primo comma, lettera *b*), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede due fattispecie di confondibilità dei contrassegni elettorali per le quali la commissione elettorale circondariale ha il potere di ricusarli.».

1.1.1.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 maggio 1999, n. 344

Massima: «Il criterio con cui valutare la confondibilità di un contrassegno elettorale con quello normalmente usato da altro partito politico deve fare riferimento alla normale diligenza del-

l'elettore medio di oggi, superiore a quella dell'elettore medio di quaranta anni fa.».

1.1.1.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 17 luglio 2000, n. 3922

Massima: «Risultano facilmente confondibili due contrassegni contraddistinti dalla presenza di un unico simbolo, che del contrassegno ha una funzione caratterizzante, in cui le diversità abbiano così scarsa incisività da accrescere la possibilità di errore sull'identità dei soggetti presentatori delle liste.».

1.1.1.4. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 novembre 2005, n. 6192

Dal testo della decisione: «Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto, sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione, e garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte all'elettore.

«Finalità del divieto è, perciò, la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l'interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione.».

1.1.2. Contrassegno – Divieto di riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa

1.1.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 luglio 1994, n. 732

Dal testo della decisione: «La disposizione di cui all'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, ai sensi della quale "la commissione elettorale circondariale deve ricusare i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa", siccome limitativa di un diritto di libertà (giustificata sia dal rispetto per le immagini e i soggetti religiosi, che debbono restare estranei alle competizioni politiche, sia dall'intento di evitare ogni forma di suggestione sugli elettori), va interpretata in senso restrittivo,

sicché la riproduzione vietata è solo quella che consiste in una copia più o meno fedele, ma sempre ben riconoscibile, dell'originale.».

Massima: «La norma di cui all'articolo 33, primo comma, lettera *b*), ultimo periodo, del testo unico n. 570 del 1960 (divieto di riprodurre nei contrassegni immagini o soggetti di natura religiosa) deve essere interpretata in senso restrittivo.».

1.1.3. Contrassegno – Divieto di riprodurre il simbolo di partiti presenti in Parlamento

1.1.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 17 luglio 2000, n. 3922

Massima: «È illegittima l'ammissione alle elezioni di un gruppo di candidati contraddistinti da un contrassegno che sostanzialmente riproduce un simbolo usato da altro partito presente in Parlamento.».

1.1.4. Contrassegno – Divieto di riprodurre immagini ed espressioni in contrasto con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione

1.1.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 6 marzo 2013, n. 1354

Massima: «Qualora nel contrassegno di una lista presentata siano contenute espressioni e/o immagini che facciano riferimento a ideologie autoritarie alle quali si applica il divieto contenuto nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, la commissione elettorale circondariale, anche se gli articoli 30 e 33 del testo unico nulla prevedano espressamente, deve invitare il depositante a eliminare dal contrassegno tutti gli elementi che riconosca contrastanti con la predetta norma, disponendo la riconsiderazione del contrassegno e della lista qualora non vengano apportate le opportune modificazioni nei termini previsti.

In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013,

Dal testo della sentenza: «Osserva la Sezione che il diritto di associarsi in un partito politico, sancito dall'articolo 49 della Costituzione, e quello di accesso alle cariche elettive, ex articolo 51 della Costituzione, trovano un limite nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista imposto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Detto precetto costituzionale, fissando un'impossibilità giuridica assoluta e incondizionata, impedisce che un movimento politico formatosi e operante in violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche. Va soggiunto che l'attuazione di tale precetto, sul piano letterale come sul versante teleologico, non può essere limitata alla repressione penale delle condotte finalizzate alla ricostituzione di un'associazione vietata, ma deve essere estesa ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista.

«Tale essendo il quadro costituzionale entro il quale si iscrive la disciplina che regola il procedimento elettorale e che fissa i poteri delle commissioni elettorali, si deve ritenere che gli articoli 30 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 fissino i casi di esclusione e di correzione dei contrassegni e delle liste elettorali presupponendo implicitamente la legittimazione costituzionale del movimento o partito politico alla stregua della XII disposizione di attuazione e transitoria della Costituzione. In altri termini la normativa in parola, nello stabilire i casi di ricusazione dei contrassegni e delle liste, si riferisce a situazioni in astratto assentibili sul piano della superiore normativa costituzionale senza fungere da garanzia per situazioni già vietate, in via preliminare e preventiva, dall'ordinamento costituzionale. L'impossibilità che il movimento o l'associazione a cui si riferisce il simbolo o la lista partecipi alla vita politica postula quindi, in via implicita ma necessaria, il potere della commissione di ricusare la lista o i simboli attraverso i quali si persegue il fine originariamente vietato dall'ordinamento giuridico.

«In conformità questo Consiglio di Stato, con parere della Prima Sezione 23 febbraio 1994, n. 173/94, ha sottolineato l'impossibilità che un raggruppamento politico partecipi alla compe-

tizione elettorale sotto un contrassegno che si richiami esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione.

«La disciplina recata dagli articoli 30 e seguenti del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, va quindi letta e integrata alla luce della disciplina costituzionale che, dettando un requisito originario per la partecipazione alla vita politica, fonda il potere implicito della commissione di ricusare le liste che si pongano in contrasto con detto precetto.

«Tanto premesso si deve concludere per la legittimità del provvedimento impugnato con cui la commissione elettorale, facendo uso di un potere attribuito dal sistema normativo, ha disposto l'esclusione della lista sulla scorta di un'adeguata motivazione in merito al contrasto con la disciplina costituzionale, in ragione del simbolo del movimento (il fascio), della dizione letterale (acronimo di « Fascismo e Libertà ») e del richiamo ideologico al disciolto partito fascista.».

In senso conforme, Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione prima, sentenza 25 gennaio 2018, n. 105

1.1.5. Contrassegno – Delega a presentare contrassegni di partiti presenti in Parlamento

1.1.5.1. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 17 dicembre 1996, n. 24

Massima: «Il rigido formalismo che ispira la normativa elettorale richiede che le sanzioni idonee a determinare l'esclusione di liste siano chiaramente individuate dalla legge. È legittima la presentazione di una lista da parte di un soggetto munito di delega, debitamente sottoscritta dagli organi di partito, sprovvista delle generalità del delegato.».

1.1.5.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 maggio 1998, n. 688

Massima: «Mentre è necessaria l'autenticazione notarile della firma del legale rappresentante di un partito per l'utilizza-

zione del contrassegno elettorale da parte di uno dei soggetti indicati all'articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, l'atto di sub-delega a una terza persona può essere autenticato secondo le modalità indicate all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.».

1.1.5.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 2001, n. 3212

Massima: «È illegittimo il provvedimento con il quale viene ricusata la lista dei candidati alla carica di consigliere regionale presentata in virtù di atto di delega del segretario regionale del partito di cui si utilizza il simbolo e la denominazione, anziché di quello nazionale, giacché l'autorizzazione del segretario regionale è consentita in base ai principi emergenti dall'articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, che, pur riguardando le elezioni comunali, è applicabile anche alle elezioni regionali in virtù del rinvio operato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.».

1.1.6. Contrassegno – Modalità di apposizione – Descrizione grafica

1.1.6.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 14 novembre 2006, n. 6683

Dal testo della decisione: «La Sezione ritiene che gli adempimenti formali sanciti dall'articolo 28, comma 4, del d.P.R. n. 570 del 1960, hanno carattere sostanziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori.

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 23 settembre 2005, n. 5011; decisione 27 ottobre 2005, n. 5985

«Nel quadro dei predetti requisiti sostanziali è da comprendere il simbolo recante la raffigurazione del contrassegno della lista perché diretto, insieme alle altre indicazioni, a garantire che i presentatori che sottoscrivono percepiscano immediatamente i

soggetti (sindaco e candidati al consiglio comunale) che partecipano alla competizione tramite le liste da loro sottoscritte. La raffigurazione del simbolo che rappresenta l'elemento più vistoso, apposto sulla prima pagina del modulo, non può essere sostituita dalla sua descrizione – anche ivi contenuta – ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. n. 570 del 1960.

In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 14 novembre 2000, n. 6103, ove si precisa che «il contrassegno può risolversi anche in una sigla o in una o più parole, senza alcuna particolare elaborazione figurativa ma, anche in tali eventualità, il contrassegno resta nettamente distinto dall'espressione letterale del suo contenuto».

Massima: «Anche quando il contrassegno consista in una sigla o in una o più parole, è necessario che esso sia apposto sui moduli comprendenti le firme dei presentatori, non essendo sufficiente la descrizione delle sue caratteristiche.».

1.1.7. Contrassegno – Modalità di apposizione – Contrassegno incollato

1.1.7.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 febbraio 2007, n. 482

Dal testo della decisione: «L'articolo 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si limita [...] a prevedere che la firma dei sottoscrittori della lista venga apposta su "appositi moduli recanti il contrassegno della lista"; il quinto comma prevede, a sua volta, che "è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato". Nel difetto di prescrizioni più puntuali e specifiche, atte a disciplinare le concrete modalità di apposizione, sui moduli stessi, del contrassegno di lista, deve ritenersi che anche una modalità, quale quella di incollare il contrassegno stesso al modello predisposto, sia pienamente valida e sufficiente ai fini di cui si tratta.

In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 novembre 2003, n. 7319.».

1.1.8. Contrassegno – Sostituzione – Effetti

1.1.8.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 27 giugno 2001, n. 3510

Massima: «Posto che il contrassegno riveste una funzione meramente integrativa della lista, legittimamente i sottoscrittori del primo contrassegno sono considerati sottoscrittori anche del secondo dalla commissione elettorale circondariale che ne ha chiesto loro la sostituzione.».

1.2. Raccolta delle sottoscrizioni

1.2.1. Raccolta delle sottoscrizioni – Rappresentatività delle liste e «alterità» soggettiva tra candidati e sottoscrittori

1.2.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993

Massima: «In base alle regole generali del procedimento elettorale preparatorio, la rappresentatività delle liste di candidati concorrenti che partecipano a un'elezione deve essere dimostrata, nell'ambito del relativo corpo elettorale, attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti *non candidati* nella lista stessa.».

«Nulla esclude che un candidato di una lista sottoscriva la presentazione di una lista concorrente.».

1.2.2. Raccolta delle sottoscrizioni – Limite massimo delle sottoscrizioni – Inderogabilità

1.2.2.1. Corte costituzionale, sentenza 19 febbraio-4 marzo 1992, n. 83

Dal testo della sentenza: «La fissazione del numero massimo

di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento: essa si dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. È infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto. [...]

«Chi volesse influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento del limite massimo delle sottoscrizioni facesse seguito una semplice regolarizzazione della lista con la cancellazione ad opera della commissione elettorale circondariale delle sottoscrizioni in eccesso. Per di più in siffatta ipotesi il procedimento elettorale preparatorio verrebbe notevolmente complicato. Tanto basta ad escludere l'irragionevolezza di una disposizione che rientra nella regola generale per cui, salvo espresse eccezioni, la inosservanza delle norme relative alla presentazione delle candidature comporta la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale.».

Massima: «Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui prevede l'eliminazione delle liste dei candidati sottoscritte da un numero di elettori maggiore di quello prescritto dalla legge.».

1.2.3. Raccolta delle sottoscrizioni – *Ratio* degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570/1960 – Violazione – Conseguenze

1.2.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 22 febbraio 2002, n. 1087

Massima: «Gli articoli 28 e 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 sono norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati inclusi. La loro violazione determina l'illegittimità dell'eventuale ammissione della lista.».

Consiglio di Stato, Sezione quinta: decisione 10 maggio 1999, n. 535; decisione 17 maggio 1996, n. 575; decisione 28 gennaio 1996, n. 111; decisione 28 gennaio 1996, n. 112

1.2.4. Raccolta delle sottoscrizioni – Utilizzazione di moduli diversi da quelli predisposti dal Ministero dell'interno

1.2.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 gennaio 2005, n. 150

Massima: «L'attività svolta dal comune al fine di porre a disposizione del pubblico una modulistica concernente la competizione elettorale non costituisce esercizio di potestà amministrativa e non è idonea a generare affidamento incolpevole nei cittadini.».

1.2.4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: «La normativa non impone certamente ai presentatori della lista di riprodurre pedissequamente l'aspetto grafico dei moduli predisposti dal Ministero dell'Interno

ed allegati alle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”, diramate in occasione di ogni tornata elettorale. Tuttavia, non altrettanto è però a dirsi per la struttura contenutistica degli stessi che, invece, promana direttamente dal riferito articolo 32 del d.P.R. n. 570 del 1960.».

1.2.5. Raccolta delle sottoscrizioni – Utilizzazione di fogli separati – Condizioni

1.2.5.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 23 settembre 2005, n. 5011

Dal testo della decisione: «È in contrasto con il disposto dell’articolo 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 – e deve essere ruscata, ai sensi dell’articolo 33, primo comma, lettera a), del medesimo testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – la presentazione di una lista, ove [...] le sottoscrizioni dei presentatori della stessa siano state apposte su fogli mobili (singolarmente privi dei dati previsti dall’articolo 28 citato) separati dal modulo (vero e proprio) recante il contrassegno della lista e l’elenco di tutti i candidati (comprensivo dei rispettivi dati anagrafici), per la ragione di rilievo sostanziale che tali modalità non consentono alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le sottoscrizioni sui fogli ‘allegati’, intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati. Come più volte affermato dalla Sezione, invero, la *ratio* della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l’atto di presentazione sottoscritto, sicché la sua violazione determina l’illegittimità della eventuale ammissione della lista.

In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 27 ottobre 2005, n. 5985».

Massima: «La raccolta delle firme di presentazione di una lista elettorale può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfano tutti i requisiti formali previsti dall’articolo 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 (presenza del contrassegno e della

lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici) oppure se tali fogli sono già materialmente collegati al modulo principale attestata dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante.».

In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio 2005, n. 187

1.2.5.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 novembre 2006, n. 6545

Massima: «È legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate, che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad un altro modulo recante il contrassegno e i nominativi.

«Nella fattispecie è stata ritenuta la validità della presentazione della lista nella quale la spillatura con i punti ad 'omega' sia apposta fra un (primo) foglio che riproduce l'elenco dei candidati, il simbolo e la descrizione della lista ed i fogli separati e aggiunti (uno o più) contenenti l'elenco dei presentatori con le sottoscrizioni validamente autenticate; la continuità tra il primo foglio e i successivi era assicurata dal timbro contenente il simbolo e la denominazione della lista o dalla dichiarazione che i presentatori erano informati dell'identità del gruppo politico promotore della sottoscrizione.».

In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 aprile 2007, n. 1553

1.2.5.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 9 maggio 2014, n. 2391

Massima: «La raccolta delle firme di presentazione di ogni lista può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, presentino tutti i requisiti di forma previsti dagli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, oppure se tali fogli siano già materialmente collegati al modulo principale, come attestato dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante.

« Nel caso in cui i moduli aggiuntivi, utilizzati per la sottoscrizione delle liste di candidati, siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, i medesimi devono essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, ecc.), in modo da mettere in grado l'organo preposto all'esame e all'ammissione delle candidature di verificare, in maniera inequivoca, che i sottoscrittori siano stati consapevoli di aver dato il proprio appoggio a quella determinata lista e ai relativi candidati.».

1.2.6. Raccolta delle sottoscrizioni – Fogli mobili – Fogli privi del contrassegno e/o dei nominativi dei candidati e/o del timbro trasversale – Dichiarazioni postume – Irrilevanza

1.2.6.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 27 ottobre 2005, n. 5985

Dal testo della decisione: «In caso di sottoscrizioni dei presentatori della lista apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell'indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici, non materialmente collegato, neppure tramite timbri a congiunzione dei due fogli, al foglio recante gli elementi essenziali ora detti ed in calce al quale era stata apposta l'attestazione di autenticità delle firme non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto.

« Né possono assumere utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni formalizzate dagli interessati e dal pubblico ufficiale che ha autenticato le firme e depositate innanzi al T.a.r., che avrebbero dato conto della piena ed esclusiva riferibilità delle firme medesime a quella determinata lista; a tanto osta non soltanto la considerazione della tardività di dichiarazioni siffatte (rese solo innanzi al giudice amministrativo ed in un contesto di assoluta estraneità rispetto al procedimento elettorale), ma anche la loro inammissibilità, non potendo il giudice amministrativo sindacare

la legittimità del procedimento elettorale sulla base di dichiarazioni postume rese dalle parti interessate.

Si confrontino le decisioni della sezione n. 856 del 2005, n. 187 del 2005 e n. 1087 del 2002

«Si aggiunga che il pubblico ufficiale poteva asseverare l'autenticità delle firme, ma non certo attestare quale fosse l'effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla identità dei candidati ed alla conoscenza certa dello stesso simbolo di lista; in base all'articolo 2700 del codice civile, l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale [cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 18 novembre 2003, n. 7320]; e, per ciò che attiene alla presente fattispecie, il pubblico ufficiale non poteva operare apprezzamenti di carattere psicologico volti ad appurare quale fosse l'effettivo grado di conoscenza della lista e relativi candidati da parte di ciascuno dei numerosi firmatari».

Massima: «La *ratio* della norma di cui agli articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, cosicché la sua violazione determina l'illegittimità della sua eventuale ammissione, non assumendo rilevanza nemmeno le dichiarazioni formalizzate dai sottoscrittori e dal pubblico ufficiale autenticatore che danno conto della piena ed esclusiva riferibilità di quelle firme a quella determinata lista.».

1.2.7. Raccolta delle sottoscrizioni – Candidato con nominativo apposto per errore solo su alcuni fogli

1.2.7.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 21 ottobre 1998, n. 1528

Dal testo della decisione: «In caso di modulo per la presentazione delle candidature composto da più fogli ma unico in

senso formale e materiale, dal momento che il testo della dichiarazione da sottoscrivere figura nel primo foglio e che in esso sono richiamati e numericamente indicati i fogli ulteriori, deve ritenersi che le sottoscrizioni apposte sui vari fogli si riferiscano alla lista nella sua interezza, non ai singoli candidati. Pertanto non è giustificato non computare in favore del candidato il cui nominativo, per errore, sia stato apposto soltanto su alcuni dei fogli allegati al modello principale, le sottoscrizioni contenute sui fogli che, per mera irregolarità, non ripetevano il suo nominativo.».

Massima: «È legittima la decisione di ammettere un candidato il cui nominativo per errore sia stato apposto soltanto su alcuni dei fogli allegati al modello principale.».

1.2.8. Raccolta delle sottoscrizioni – Luogo e data di nascita dei sottoscrittori non riportati per esteso nel modulo di raccolta delle firme – Desumibilità indiretta dei predetti elementi

1.2.8.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 9 aprile 2015, n. 1818

Massime: «Gli articoli 28, 32 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste di candidati, non contengono previsioni dettagliate sulle modalità da seguire né sulle conseguenze di eventuali irregolarità sul piano sanzionatorio; pertanto i relativi adempimenti formali non possono essere inquadrati nella categoria delle così dette “forme sostanziali”.

«In materia, deve farsi piuttosto applicazione del principio della “strumentalità delle forme”, in base al quale l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale è prefigurato il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle medesime operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi dai quali non derivi alcun pregiudizio per le garanzie né alcuna compressione della libera espressione del voto.

« Nella fattispecie è stato confermato che:

- a) l'indicazione completa delle generalità personali, tra cui luogo e data di nascita, è necessaria con riferimento ai candidati compresi nelle liste;
- b) la disposizione persegue lo scopo di consentire che i sottoscrittori siano a conoscenza della lista che si accingono a presentare, occorrendo evitare che gli elettori appongano la loro firma su fogli non idonei a instaurare un collegamento logico con una specifica formazione politica, senza aver acquisito consapevolezza di quale lista si tratti e di come essa sia composta;
- c) in forza del principio della strumentalità delle forme, può essere formulato un discorso diverso e meno rigido rispetto all'indicazione del luogo e della data di nascita dei sottoscrittori: la *ratio* della norma che impone tale indicazione è, semplicemente, quella di un'esatta e sicura identificazione dei sottoscrittori e rispetto a questo scopo la relativa indicazione è soltanto strumentale;
- d) nel caso concreto, per ciascun sottoscrittore, pur non essendo stati indicati luogo e data di nascita nel modulo di raccolta delle firme, sono stati tuttavia annotati gli specifici estremi del documento personale di identità che, per definizione, reca tali elementi sicché, almeno indirettamente, le dette indicazioni sono state fornite. Pertanto, la lista stessa deve considerarsi regolarmente ammessa.».

1.2.9. Raccolta delle sottoscrizioni – Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti – Mancata indicazione del candidato sindaco collegato nei moduli di raccolta delle sottoscrizioni di una lista – Legittimità

1.2.9.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 1° marzo 2018, n. 1284

Massima: «A norma dell'articolo 72, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ciascun candidato sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della

candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione al consiglio comunale e la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

«Pertanto, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non è illegittima la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati, sottoscritta dagli elettori, in cui non sia stato indicato il nome e cognome del candidato sindaco collegato con la medesima lista.».

1.3. Certificati di iscrizione nelle liste elettorali

1.3.1. Certificati di iscrizione nelle liste elettorali – Mancato deposito – Effetti

1.3.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 aprile 1999, n. 505

Massima: «La mancanza dei certificati elettorali non può condurre all'esclusione della lista, quando sia giustificata da cause di forza maggiore o da fatto di terzi, come nel caso di ritardata consegna del certificato collettivo da parte dell'amministrazione comunale.».

1.3.1.2. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 30 novembre 1999, n. 23

Dal testo della decisione: «A norma dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta *ex se* l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente alla medesima o esserne disposta l'acquisizione dalla stessa, fissando a tal fine un termine per l'adempimento.».

Massima: «Non necessariamente il mancato deposito dei

certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle liste e fino al momento della trasmissione degli atti alla commissione elettorale circondariale ed essendo nei poteri della stessa disporre l'acquisizione entro un termine fissato.».

1.4. Autenticazione delle sottoscrizioni

1.4.1. Autenticazione delle sottoscrizioni – Soggetti autorizzati

1.4.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: «È legittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal consigliere comunale che sia anche candidato.».

1.4.2. Autenticazione delle sottoscrizioni – Condizioni di regolarità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni

1.4.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 15 maggio 2015, n. 2490

1ª massima: «Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o presentano come delegati le liste non assumono un rilievo meramente formale, poiché le regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione delle liste o candidature.».

2ª massima: «Le firme apposte sugli atti di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste de-

vono essere autenticate nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.».

3ª massima: «Sono elementi costitutivi della procedura di autenticazione:

- l'apposizione del timbro;
- l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente;
- le modalità di identificazione del sottoscrittore;
- l'accertamento dell'identità del sottoscrittore e l'apposizione della sua sottoscrizione in presenza del soggetto autenticatore;
- il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione;
- la legittimazione di quest'ultimo (da rinvenire anche aliunde e non necessariamente all'interno dell'autenticazione);
- la redazione dell'autenticazione di seguito alla sottoscrizione.».

4ª massima: «Le modalità di identificazione del sottoscrittore sono le seguenti:

- a) per esibizione di un valido documento di identità con indicazione degli estremi del documento medesimo;
- b) per conoscenza personale: tale modalità è da ritenersi assolta e integrata attraverso l'uso dell'espressione "della cui identità sono certo", il cui unico possibile significato è quello che il pubblico ufficiale ha riscontato l'identità del sottoscrittore grazie alla conoscenza personale e diretta del medesimo.».

1.4.3. Autenticazione delle sottoscrizioni – Potere di autenticazione dei pubblici ufficiali anche per elezioni che non si effettuano nel territorio di competenza

1.4.3.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990

Dal testo della decisione: «L'Adunanza plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, si è pronunciata proprio su questa questione, affermando il principio che i pubblici ufficiali menzionati dall'articolo 14 della legge n. 53 del

1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono (come nel caso di specie è pacificamente avvenuto), ma non ha affermato il diverso principio della pertinenza della competenza elettorale, secondo cui i soggetti sopra indicati dovrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono.

«La sentenza impugnata postula, invece, che per i consiglieri comunali e provinciali o i funzionari da essi delegati sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l'ulteriore limite della "pertinenza della competizione elettorale", nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di autenticare a tali organi politici solo per le elezioni dell'ente al quale essi appartengono.

«Tale orientamento non trova, ad avviso del collegio, riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra richiamata dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato articolo 14 della stessa legge n. 53 del 1990, "ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale".

Consiglio di Stato, Sezione quinta, 16 aprile 2014, n. 1885

«Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature (quali quelle in esame), essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell'ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare.».

Massima: «I pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 possono autenticare all'interno del territorio di loro competenza le sottoscrizioni delle consultazioni previste dalla suddetta norma, anche se tali consultazioni non si svolgono nel territorio di loro competenza.».

1.4.4. Autenticazione delle sottoscrizioni – Pubblici ufficiali ai quali la legge attribuisce il potere di autenticazione – Obbligo di effettuare l'autenticazione in un comune del territorio di competenza dell'ufficio

1.4.4.1. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22

Massima: «Tutti i pubblici ufficiali espressamente menzionati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, e in analoghe norme regionali che disciplinano l'autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori, sono titolari del predetto potere di autenticazione esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono, con conseguente nullità delle autenticazioni effettuate fuori dal suddetto ambito territoriale.».

1.4.5. Autenticazione delle sottoscrizioni – Sanabilità della mancanza della data

1.4.5.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1987

Dal testo della decisione: «In materia elettorale, le previsioni dell'articolo 14 della legge n. 53/1990 costituiscono *lex specialis* rispetto alla disciplina generale comminando la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

«La nullità comminata dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990 non è pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni, aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle forme.

«La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque *ictu oculi* e anche *aliunde*, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori al centottantesimo giorno

precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

«Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990, la legge non sanziona con la nullità l'assenza della data nell'autenticazione.

«Non si pone del resto, nel sistema dell'autenticazione amministrativa in esame, una questione di "opponibilità" della sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei limiti, tassativi, previsti dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990, che sancisce l'invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno. [...]

«La rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità, esclusivamente ai fini del rispetto dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990, secondo cui *«le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature»*;

- tale requisito temporale, in assenza di contrarie previsioni legislative, può desumersi *aliunde*, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l'autenticazione non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature;
- in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il principio della *strumentalità delle forme* che può essere egualmente soddisfatto, in ragione del valore preminente del *favor participationis*, laddove la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque raggiunta;
- l'invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l'annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto.

V., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sezione quinta, 15 maggio 2015, n. 2920».

Massima: «Per il principio del *favor participationis*, la mancanza della data dell'autenticazione non comporta nullità della sottoscrizione, a condizione che tale data possa essere desunta *aliunde* risultando comprovata l'effettuazione dell'autentica entro i centottanta giorni antecedenti il termine della presentazione delle candidature.».

1.4.6. Autenticazione delle sottoscrizioni – Firma

1.4.6.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 novembre 2006, n. 6545

Massima: «Sono regolari le autenticazioni delle firme nelle quali la sottoscrizione dell'autorità autenticante sia illeggibile ma sia posta sul timbro con il suo nome.

«[Fattispecie relativa a una firma illeggibile, apposta sul nome del soggetto autenticante, che non lascia alcun dubbio sull'identità del soggetto che ha compiuto l'operazione].».

1.4.6.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: «Non è possibile affermare, *a priori* e in modo generalizzato, che la firma debba essere necessariamente redatta in carattere corsivo e che sia illegittima quella redatta a carattere stampatello.».

1.4.7. Autenticazione delle sottoscrizioni – Mancanza o irregolarità dell'autenticazione

1.4.7.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 marzo 1990, n. 263

Dal testo della decisione: «La Sezione considera che, in tema di elezioni, l'adempimento dell'autenticazione della firma del presentatore delle liste costituisca momento essenziale del pro-

cedimento, improntato ad un rigido rigore formale, imposto a salvaguardia della massima regolarità delle elezioni, onde non può ritenersi che l'articolo 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cui rinvia il successivo articolo 32, quarto comma), si limiti ad indicare la formalità dell'autenticazione della firma senza adombrare alcun profilo di obbligatorietà (*recte*: onerosità), per cui all'adempimento non debba attribuirsi essenzialità, né carattere di necessità. [...]

«La formalità dell'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall'ordinamento, ma è un requisito prescritto *ad substantiam actus* per garantire, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. [...]

«La mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione, che è elemento essenziale, non determina una irregolarità suscettibile di essere rettificata in tempi successivi, dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo fissato, ma nullità insanabile della sottoscrizione e, pertanto, dello stesso atto di presentazione della lista.».

Massima: «La mancanza dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista senza poter dar luogo a sanatoria.».

1.4.8. Autenticazione delle sottoscrizioni – Mancata indicazione del nome e cognome del soggetto autenticante – Mancanza del timbro dell'ufficio

1.4.8.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 14 dicembre 1989, n. 846

Massima: «Costituisce una mera irregolarità, sanabile con la regolarizzazione anche successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, il fatto che l'autenticazione delle firme in calce alla delega del segretario provinciale di un partito sia mancante, all'atto della presentazione della lista, del nome, del cognome e della qualità del pubblico ufficiale e del sigillo.».

1.4.8.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 marzo 2006, n. 1074

Dal testo della decisione: «La mancata indicazione del nome e del cognome dell'autenticante nella formula di rito dell'autenticazione ("davanti a me, X Y ..."), potendo agevolmente individuarsi sia la persona che la qualità del soggetto autenticante, è, al più, una mera imperfezione di tale formula, che, non comportando alcuna incertezza sul fatto che l'autenticazione proviene da un soggetto competente a farla per la sua qualità, non può attribuirsi alcuna incidenza invalidante. Quanto alla mancanza del timbro, è sufficiente rilevare che l'articolo 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 non può trovare inderogabile applicazione per soggetti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, il timbro del comune.».

Massima: «È irrilevante l'omessa indicazione del nome e cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione quando, tramite la sua firma, può facilmente essere individuata sia la persona che la qualità del soggetto autenticante.

«È irrilevante l'omesso uso del timbro dell'ufficio nel caso di autenticazione effettuata da un consigliere comunale.».

1.4.9. Autenticazione delle sottoscrizioni – Identificazione del sottoscrittore – Modalità

1.4.9.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 2001, n. 3212

Massima: «Sono invalide, anche se debitamente autenticate, le firme di elettori raccolte:

- senza indicazione delle modalità di identificazione;
- non corredate del certificato elettorale, previa presentazione del tesserino del codice fiscale o di altro documento privo di fotografia o indicato con i soli estremi numerici;
- senza indicazione della data di nascita o con significative discordanze con i dati anagrafici del certificato elettorale.».

1.4.9.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 15 aprile 2004, n. 2152

Massima: «L'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 prescrive che, nell'atto di autenticazione, siano indicate le modalità di identificazione del dichiarante, tra le quali è da comprendere la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale.».

1.5. Numero minimo di candidati alla carica di consigliere comunale da inserire in una lista

1.5.1. Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti – Determinazione

1.5.1.1. Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione seconda, sentenza 7 maggio 2013, n. 556

Massima: «A norma dell'articolo 71, comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, il numero minimo dei candidati alla carica di consigliere comunale da inserire in una lista in caso di elezioni comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti deve essere "non inferiore ai tre quarti" del numero dei consiglieri da eleggere nel comune.

« Qualora il valore numerico rappresentativo dei tre quarti del numero dei consiglieri sia costituito da una cifra decimale inferiore, pari o superiore a 50 centesimi, trova applicazione il meccanismo di calcolo indicato nell'articolo 73, comma 1, del medesimo d.lgs. (norma che disciplina la formazione delle liste nei comuni con popolazione superiore al predetto limite demografico) in ragione del rapporto di analogia che sussiste tra le due disposizioni.

« Di conseguenza, la cifra decimale, in cui si traduce il valore dei tre quarti del numero dei consiglieri assegnati al comune, deve essere arrotondata per eccesso soltanto se risulti superiore a 50 centesimi, mentre non deve procedersi ad alcun arrotonda-

mento se la cifra medesima sia inferiore o pari a 50 centesimi.

«Nella fattispecie è stata dichiarata l'illegittimità dell'atto con cui la sottocommissione elettorale circondariale ha arrotondato a 5 la cifra decimale di 4,50 (valore corrispondente ai tre quarti di 6, numero dei consiglieri da eleggere nel comune) e ha ricusato una lista contenente 4 candidati alla carica di consigliere comunale.».

1.6. Accettazione della candidatura

1.6.1. Accettazione della candidatura – Dichiarazione di incandidabilità – Sanabilità o meno di errori

1.6.1.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1984

Dal testo della decisione: «L'erroneo riferimento, nelle dichiarazioni tempestivamente depositate dai candidati, alle cause di incandidabilità già previste dall'abrogato articolo 58 del d.lgs. n. 267 del 2000, anziché a quelle disposte dall'articolo 10 d.lgs. n. 235 del 2012, non può assurgere a carenza sostanziale e, dunque, ad effettiva e insanabile carenza delle predette dichiarazioni, ma va qualificato come mera irregolarità formale.

«Non osta a tale qualificazione la diversità e, comunque, la non perfetta coincidenza delle cause di incandidabilità ora previste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 rispetto a quelle previste dal citato articolo 58, essendo incontestabile la volontà dei candidati, al di là dell'erroneo riferimento normativo, di certificare l'assenza, in via generale, delle cause che ostino all'incandidabilità per concorrere alle attuali elezioni, secondo la legislazione vigente, nella consapevolezza delle conseguenze amministrative e anche penali che conseguono.

«L'erroneità della dichiarazione tempestivamente depositata può dunque essere integrata, configurando una mera irregolarità, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, consentendo la rettificazione di tale dichiarazione, con la

presentazione, entro il termine stabilito da tale disposizione, di un'attestazione regolare, per mezzo del corretto riferimento alle cause di incandidabilità previste dallo stesso articolo 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 (la cui assenza in concreto non risulta del resto, nella specie, contestata).».

Massima: «L'erroneo riferimento alle precedenti disposizioni sulle dichiarazioni di incandidabilità costituisce mera irregolarità formale, che può essere sanata con le integrazioni documentali previste dall'articolo 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570/1960.».

1.6.1.2. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1979

Dal testo della decisione: «Nella peculiare fattispecie controversa, i presentatori della lista sono stati "indotti in errore", circa la regolarità degli adempimenti prescritti, dal comportamento tenuto dalla stessa amministrazione e, in particolare, dall'adozione della nota in data 7 maggio 2016, con cui il segretario comunale di Milano ha attestato la completezza della documentazione depositata e la presenza, in essa, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità.

«L'affidamento così ingenerato negli appellanti deve ritenersi meritevole di tutela per la provenienza qualificata della suddetta attestazione (e ciò anche a voler prescindere dalla sua catalogazione come atto pubblico idoneo a fare fede fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute), in quanto formata dall'autorità incaricata di controllare la completezza della documentazione depositata e di segnalare eventuali carenze.

«La medesima ricevuta, formalizzata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, ha, quindi, concorso a consolidare l'erroneo convincimento circa il rispetto della normativa di riferimento, con conseguente scusabilità dell'inosservanza sanzionata con la riconsiderazione della lista.».

Massima: «La citazione errata delle norme di cui alla dichiarazione di incandidabilità risulta sanabile in sede di presentazione dei nuovi documenti. Va anche considerato l'affidamento ingenerato nei presentatori da eventuali ricevute che attestino la completezza della documentazione depositata.».

1.6.1.3. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 9 maggio 2019, n. 3026

Massima: «È legittima la ricusazione di candidature per aver ommesso, nelle relative dichiarazioni di accettazione, la menzione che le stesse sono rese anche ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e quindi – per gli effetti dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – quali dichiarazioni sostitutive penalmente sanzionabili in merito all'insussistenza della causa di incandidabilità di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.».

1.6.2. Accettazione della candidatura – Momento di presentazione

1.6.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 15 aprile 2004, n. 2152

Dal testo della decisione: «Nel procedimento elettorale, se ai fini dell'ammissione della lista è necessario che essa sia corredata delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, tuttavia non è richiesto che detta accettazione debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista.

In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 luglio 1994, n. 732».

Massima: «È legittima la dichiarazione di accettazione alla candidatura di data posteriore a quella di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.».

1.6.2.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: «È legittima l'accettazione della candidatura effettuata dopo la sottoscrizione delle liste.».

1.6.3. Accettazione della candidatura – Mancanza di autenticazione della sottoscrizione – Effetto – Esclusione del candidato

1.6.3.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 29 maggio 2017, n. 2551

Massima: «L'autenticazione di una dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce una forma sostanziale, indeffettibile e insostituibile, che non ammette equipollenti, la cui mancanza determina l'esclusione della candidatura.».

1.6.4. Accettazione della candidatura – Rinuncia alla candidatura – Competenza e forma della presa d'atto

1.6.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 settembre 1989, n. 526

Massima: «In caso di rinuncia alla candidatura, la competenza alla presa d'atto spetta, rispettivamente, alla commissione elettorale circondariale nel corso del procedimento elettorale preparatorio se l'atto sia stato presentato prima della votazione e all'adunanza dei presidenti se presentato dopo la votazione e prima della proclamazione degli eletti.».

1.6.4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 1° ottobre 1998, n. 1384

Dal testo della decisione: «La rinuncia alla candidatura (atto contrario all'accettazione), per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale, deve rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata) ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste.».

Massima: «È inefficace la rinuncia alla candidatura presen-

tata senza seguire le stesse modalità previste dalla legge per l'accettazione.».

1.7. Quote di genere

1.7.1. Quote di genere – Ripristino della proporzione tra candidati e candidate – Cancellazione di una candidata – Conseguente cancellazione dall'ultimo candidato appartenente al genere più rappresentato nella lista

1.7.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 15 maggio 2014, n. 2514

Massima: «Nelle liste dei candidati presentate nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

«In caso contrario, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati medesimi, procedendo, in tal caso, dall'ultimo della lista.

«Nella fattispecie, la commissione ha cancellato da una lista una candidata i cui dati anagrafici risultavano in parte diversi da quelli dell'omonima candidata inserita nella lista ma che non aveva sottoscritto la relativa dichiarazione di accettazione; ha dovuto quindi rispettare la proporzione di genere eliminando l'ultimo candidato di quelli del genere rappresentato in misura eccedente i due terzi.

«La proporzione dei generi nella composizione delle liste deve essere assicurata dall'organo competente all'esame delle candidature anche quando l'alterazione del rapporto tra le quote sia stata una conseguenza della cancellazione di uno o più candidati o candidate privi di uno o più requisiti per essere ammessi.».

1.7.2. Quote di genere – Modalità di calcolo – Arrotondamento

1.7.2.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 18 maggio 2016, n. 2071

Dal testo della decisione: «La previsione sull'arrotondamento non può essere intesa in senso "aritmetico" (il seggio marginale va al genere che, per usare l'espressione della norma, ha la "cifra decimale" maggiore) perché in questo modo si potrebbe premiare il genere che ha già raggiunto i 2/3 mediante il superamento di tale soglia massima, effetto che si porrebbe in aperta contraddizione con la *ratio* della disposizione, che è univocamente quella di favorire al massimo la rappresentanza di genere (in concreto, tenuto conto del profondo squilibrio ancora esistente nel contesto politico italiano, quello femminile).

«Anche alla luce del principio costituzionale di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione – secondo il quale, ai fini dell'accesso di tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, "la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini" – la previsione sull'arrotondamento contenuta nell'articolo 71 deve invece essere intesa nel senso che, anche qualora abbia "una cifra decimale inferiore a 50 centesimi", è il genere meno rappresentato che vede aumentare, in misura più che proporzionale a detta cifra, il numero dei propri candidati, riducendo, rispetto alla quota massima prevista dalla norma, quella in concreto raggiungibile dall'altro genere. [...]

«Non osta a tale conclusione la considerazione del *favor participationis* alla luce delle conseguenze che possono derivare alla lista qualora, per effetto dell'esclusione, non raggiunga il minimo dei candidati richiesto dalla legge, posto che anche una simile conseguenza non appare ingiustificata alla luce della *ratio* di riequilibrio della rappresentanza tra i generi che ha la disposizione e dell'entità dei rapporti numerici da essa incentivati.».

Massima: «L'arrotondamento previsto dalla legge per le quote di genere deve essere inteso nel senso che, in caso di cifra decimale, è il genere meno rappresentato che vede aumentare

all'unità superiore il numero minimo dei propri candidati.».

1.8. Delegati di lista

1.8.1. Delegati di lista – Mancata indicazione – Effetti

1.8.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 4 marzo 2002, n. 1271

Massima: «L'indicazione, tra i documenti che accompagnano la lista dei candidati (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), dei delegati a presenziare al sorteggio del numero della lista non è un onere posto a pena di inammissibilità della lista stessa ma una norma della quale i presentatori possono avvalersi nel proprio esclusivo interesse.».

1.8.2. Delegati di lista – Delegato effettivo e delegato supplente – Poteri disgiunti di dichiarare il collegamento

1.8.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 1996, n. 731

Massima: «Nel caso in cui, nell'atto di presentazione della lista, non sia stato indicato quale dei due delegati sia l'effettivo e quale il supplente, ciascuno dei due può sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con ulteriori liste per il ballottaggio.».

1.9. Dichiarazione di collegamento

1.9.1. Dichiarazione di collegamento – Forma

1.9.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 22 aprile 2004, n. 2312

Dal testo della decisione: «Le dichiarazioni di collegamento per il primo turno e quelle di ulteriore collegamento per il secondo turno, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza. In realtà la legge, mentre, con riguardo al primo turno, prescrive che la dichiarazione di collegamento sia fatta all'atto della presentazione della candidatura, nessuna specifica disciplina detta per il caso di ballottaggio.

«Tuttavia, poiché in entrambe le ipotesi l'apparentamento tra il candidato sindaco e le liste che lo sostengono dovrà poi risultare dalla scheda per l'espressione del voto e, soprattutto, rileva ai fini dell'attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza in sede di assegnazione dei seggi, secondo le modalità di cui agli articoli 71 e 73 del citato d. lgs. n. 267 del 2000, le 'convergenti' dichiarazioni del candidato e dei delegati delle liste interessate, che detto collegamento manifestano, non possono che assumere la forma scritta e, quindi, concretarsi in uno o più atti scritti da presentarsi, come per la dichiarazione di candidatura, alla segreteria del comune per gli ulteriori adempimenti.

«Non può essere condivisa, pertanto, la tesi propugnata dall'appellante secondo la quale, in sede di assegnazione dei seggi di consigliere comunale a seguito di ballottaggio, pur in mancanza di un formale atto di collegamento, debba tenersi conto anche della volontà di sostenere la candidatura del sindaco risultato eletto altrimenti manifestata.».

Massima: «Solo l'atto formale di reciproco collegamento tra una lista di candidati collegata a un raggruppamento rimasto escluso dal ballottaggio e un candidato sindaco a questo ammesso produce effetti giuridici ai fini dell'attribuzione dei seggi. Non producono effetto, infatti, eventuali dichiarazioni rese alla stampa da parte di tale lista in assenza di un atto formale.».

1.9.2. Dichiarazione di collegamento – Mancata compilazione del modello – Sanabilità

1.9.2.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 23 maggio 2016, n. 2157

Dal testo della decisione: «La necessità dell'esistenza di convergenti dichiarazioni di collegamento trova la sua giustificazione nell'esigenza che vi sia certezza in ordine all'effettivo collegamento tra il sindaco e la lista, attese le rilevanti conseguenze che ciò comporta in termini di svolgimento ed esiti nel procedimento elettorale.

«Sono, dunque, necessarie due manifestazioni di volontà, da parte del candidato presidente e dei delegati di lista, che convergono nei contenuti.

«Orbene, attesa la finalità della disposizione, deve ritenersi che la disposizione non risulti violata nella sua portata sostanziale, tutte le volte in cui, pur non esistendo un autonomo e regolare atto formale che dichiari il collegamento da parte dei delegati, l'espressione di tale volontà risulti comunque palesata in altri atti prodotti in sede di presentazione della lista.

«Sicché in tal caso la mancata o incompleta compilazione dello specifico modello a ciò destinato assurge a mera irregolarità formale, potendo lo stesso essere integrato, non già perché si manifesta *ex novo* una volontà prima non espressa, ma in quanto si traduce nella specifica forma documentale una volontà in precedenza già palesata ed indiscussa, anche se in modo irrituale.».

Massima: «La mancata o incompleta compilazione del modello relativo al collegamento costituisce mera irregolarità formale quando può essere integrata da una volontà già precedentemente palesata negli atti presentati.».

1.9.2.2. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 23 maggio 2016, n. 2165

Dal testo della decisione: «Ed invero, il *favor participationis* che caratterizza il procedimento elettorale giustifica un'interpretazione della normativa che, prescindendo da inutili formalismi, sia il più aderente possibile al dato sostanziale.».

Massima: «Ove la reciproca volontà di collegamento si sia manifestata agli atti, sia pure in modo irrituale, tale volontà deve ritenersi idonea a sopperire alla mancata presentazione dell'espressa dichiarazione dei delegati di lista.».

1.10. Programma amministrativo

1.10.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 luglio 1994, n. 732

Massima: «La norma non prescrive che il programma amministrativo della lista (da affiggere all'albo pretorio) debba essere sottoscritto, essendo sufficiente il semplice fatto della presentazione del documento (che non contiene una dichiarazione di volontà, ma è la semplice esternazione di intenti programmatici) con la lista dei candidati a garantire la sua riferibilità alla lista stessa.».

1.10.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 maggio 1998, n. 688

Massima: «È irrilevante, ai fini della legittimità delle operazioni elettorali, il fatto che il programma amministrativo sia generico, non essendo valutabile sul piano della legittimità.».

2. Presentazione delle candidature

2.1. Verbalizzazione

2.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 11 febbraio 1999, n. 165

Massima: «Il segretario comunale è tenuto a verbalizzare, nel modo più esatto e comprensibile, l'esatto momento della presentazione della lista dei candidati, usando le espressioni indicate dalla legge ed evitandone altre suscettibili di ambiguità.».

2.2. Mancato rispetto del termine finale

2.2.1. Mancato rispetto del termine finale – Per ritardi *non* imputabili al presentatore

2.2.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 24 febbraio 1999, n. 209

Massima: «Il ritardo nel rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere comunque consegnati entro 24 ore, non può produrre conseguenze deteriori ed irreparabili a danno dei privati.».

2.2.1.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 12 aprile 2001, n. 2297

Massima: «Il superamento, per alcuni minuti, del termine per la consegna della lista elettorale, dovuto a un ritardo nella consegna, da parte del comune, dei certificati elettorali a causa del cattivo funzionamento dei macchinari, non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista stessa dalla competizione elettorale.».

2.2.1.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 4 marzo 2002, n. 1271

Dal testo della decisione: «Non può costituire presupposto per una valida esclusione della lista un breve ritardo nella presentazione stessa non imputabile al presentatore della lista, bensì alle modalità di ricevimento, condizionate da fattori accidentali, di cui non può farsi carico il presentatore che risulti presente nei locali dove deve avvenire la presentazione al momento della scadenza del termine di legge.»

«[Nel caso di specie, la presentazione delle liste avveniva alcuni minuti dopo l'orario previsto dalla norma per la presenza, attestata dal segretario comunale, di numerose persone che rendevano difficoltose le operazioni elettorali]».

Massima: «Un minimo scostamento di orario nella presentazione della lista giustificato da validi motivi, di per sé, non è motivo sufficiente a giustificare l'esclusione, tenuto anche conto del principio di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale.».

2.2.1.4. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 12 novembre 2002, n. 6273

Massima: «Nel caso in cui il privato sia tenuto ad avvalersi degli uffici della pubblica amministrazione, i ritardi e, in genere, i disservizi e gli errori a quella imputabili non possono produrre in suo danno conseguenze deteriori e irreparabili. Pertanto va ammessa la lista alla competizione elettorale qualora la mancanza dei certificati elettorali all'atto della presentazione non sia attribuibile alla negligenza dei presentatori ma a un disguido organizzativo degli uffici comunali.».

2.2.2. Mancato rispetto del termine finale – Per ritardi imputabili al presentatore

2.2.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 2 aprile 2003, n. 1706

Dal testo della decisione: «Costituisce principio generale

quello per cui l'inosservanza del termine perentorio sancito dall'articolo 32 d.P.R. n. 570 del 1960 comporta l'esclusione della lista tardivamente presentata (e, di conseguenza, l'illegittimità della sua ammissione da parte della commissione elettorale), senza che rilevi, in senso contrario, la presenza fisica dei presentatori nella segreteria del comune prima delle ore 12,00 dell'ultimo giorno, e che, tuttavia, in ossequio al principio del favor per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, può ammettersi la validità della presentazione tardiva quando lo scostamento orario è minimo (pochi minuti) ed ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti interessati.

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 4 marzo 2002, n. 1271

«In particolare, le cause giustificative devono consistere in fattori eccezionali e imprevedibili e tali non sono i fattori causali [...] riconducibili a difficoltà ordinarie e prevedibili nel rispetto di un orario e, quindi, [...] sicuramente ascrivibili alla sfera di controllo dei presentatori (che, secondo un normale canone di diligenza, avrebbero dovuto recarsi con congruo anticipo, e non dieci minuti prima, negli uffici comunali).».

Massima: «Il termine di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 ha natura perentoria. La sua violazione comporta l'esclusione della lista, a nulla rilevando la mera presenza fisica dei presentatori nella segreteria del comune. L'ammissione della lista tardivamente presentata può essere disposta quando lo scostamento di orario è minimo e non ascrivibile agli interessati.».

2.2.3. Mancato rispetto del termine finale – Produzione della documentazione a un ufficio non competente

2.2.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 21 maggio 2002, n. 1998

Massima: «Ai sensi dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, l'ufficio competente a ricevere la presentazione delle liste elettorali nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è quello del segretario comunale, in capo al quale

la norma concentra il potere di certificare modalità, tempi e contenuti della presentazione. Pertanto, in caso di omessa presentazione delle liste al suddetto segretario, resta irrilevante la produzione, presso altri uffici comunali, della documentazione da allegare alle liste stesse.».

2.2.4. Mancato rispetto del termine finale – Ingresso dei presentatori negli uffici comunali

2.2.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 10 aprile 1991, n. 515

Massima: «È legittima l'esclusione di una lista presentata dopo lo spirare del termine perentorio di legge, a nulla influenzando la sola presenza degli incaricati nell'ufficio, fatto strumentale e antecedente alla materiale presentazione.».

2.2.4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 marzo 2001, n. 1343

Dal testo della decisione: «Non può ritenersi valido elemento di surrogazione dell'incompiuta opera di presentazione della lista il solo ingresso dei presentatori della lista negli uffici comunali entro il perentorio termine di legge.».

Massima: «Ai fini della legittimità dell'ammissione di una lista, non è sufficiente la presenza nell'ufficio comunale – allo spirare del termine di legge – dei presentatori intenti a sottoscriverla, essendo necessario il rispetto rigoroso della formalità di presentazione da parte del prescritto numero di sottoscrittori prima del termine di legge.».

2.2.4.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 21 maggio 2002, n. 1998

Dal testo della decisione: «Il termine fissato dall'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per la presentazione delle liste elettorali nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ha carattere perentorio, attesa la finalità di assicurare la certezza delle operazioni elettorali, e ammette deroga

solo nel caso di rappresentanti che, entro il termine prescritto, siano effettivamente presenti all'interno dell'ufficio adibito a ricezione delle candidature e muniti della documentazione necessaria.».

Massima: «L'unica deroga che può essere ammessa alla perentorietà del termine di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 570 del 1960, in ordine alla presentazione delle liste dei candidati, è quello della tempestiva presentazione da parte di rappresentanti che, entro il termine prescritto, sono effettivamente all'interno dell'ufficio adibito alla ricezione delle candidature con la documentazione necessaria.».

2.2.5. Mancato rispetto del termine finale – Condizioni che giustificano l'ammissione della lista

2.2.5.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 5 dicembre 2019, n. 8336

Dal testo della decisione: «Prima di procedere alla disamina della questione controversa, è opportuno richiamare i principi espressi dalla più recente giurisprudenza della Sezione (sentenze 7 maggio 2019, n. 2942; 9 maggio 2019, n. 3032), secondo cui:

- il termine (ore 12,00) stabilito dall'articolo 32, comma 9, del d.P.R. n. 570 del 1960 per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo, in quanto posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale;
- nondimeno, eccezionalmente, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, la giurisprudenza ha ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
 - 1) che il ritardo sia "lieve";
 - 2) che all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all'interno della casa comunale;
 - 3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati;

- di recente la Sezione ha precisato che la presenza dei delegati all'interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, al fine di assumere valenza esimente quanto al mancato rispetto del suddetto termine, deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti all'uopo necessari;
- in quest'ultimo caso, la presenza dei presentatori della lista nella sede comunale allo spirare del termine ultimo delle ore 12,00, consente di valorizzare il principio del *favor participationis*, di speciale rilievo in materia elettorale, anche avuto riguardo al protrarsi delle operazioni di presentazione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto.».

Massima: «È legittima l'ammissione di una lista alle elezioni comunali da parte della Commissione elettorale circondariale quando sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicazione del *favor participationis* alle operazioni elettorali (in particolare, nel caso di specie, la ritardata produzione di taluni documenti – già presenti presso la casa comunale entro il termine delle ore 12,00 – risultava giustificata dal ritardo con il quale l'ufficio elettorale aveva provveduto a rilasciarli, sebbene fossero stati richiesti in un tempo ragionevolmente sufficiente).».

2.3. Autenticazione della firma del soggetto che deposita la lista

2.3.1. Autenticazione della firma del soggetto che deposita la lista – Non è necessaria

2.3.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 4 febbraio 1997, n. 138

Dal testo della decisione: «La totale assenza di disciplina normativa riferibile alla consegna della lista esclude che le firme dei soggetti che materialmente 'presentano' (vale a dire, consegnano) la lista nella segreteria del comune debbano essere autenticate a pena di non ammissione della lista. Di siffatto obbligo non reca traccia la norma, che non si occupa della persona che

consegna la lista, sicché, per il principio secondo cui, in materia elettorale, le sanzioni che comportino l'esclusione di una lista debbono essere chiaramente individuate dalla legge, la mancata autenticazione della firma di chi deposita la lista non comporta alcuna conseguenza quanto all'ammissione della lista medesima, ben potendo l'identità personale del porgitore essere accertata, senza ritardi e incertezze, mediante l'esibizione del relativo documento.».

Massima: «In assenza di una specifica normativa, non è necessaria l'autenticazione delle firme dei soggetti che materialmente consegnano la lista.».

3. Esame delle candidature da parte della commissione elettorale circondariale

3.1. Competenza delle sottocommissioni elettorali circondariali in materia di esame e ammissione delle candidature

3.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 12 ottobre 2000, n. 5448

Dal testo della decisione: «L'articolo 25 del d.P.R. n. 223 del 1967, nel prevedere che, "nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000", nulla stabilisce sulle funzioni di queste.

«Al riguardo questo Consiglio ha chiarito che il silenzio mantenuto dalla normativa non può essere interpretato nel senso che abbia voluto escludere dall'assolvimento dei compiti in materia di presentazione delle liste elettorali le sottocommissioni.

«La sottocommissione, infatti, non è organo a sé, distinto dalla commissione elettorale, ma è la stessa commissione elettorale circondariale, di cui riproduce l'esatta composizione; e deve ritenersi che, quando il testo unico ha attribuito alla commissione elettorale circondariale i compiti specificati negli articoli 30 e 33, ha voluto riferirsi, evidentemente, alla commissione elettorale circondariale [...] quale, in effetti, risulta costituita nei singoli circondari (cioè come commissione e come sottocommissioni).

«[...] Rispetto a ciò la previsione del comma 3 del citato articolo 25, per il quale "il presidente della commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività", deve interpretarsi quale facoltà, per il presidente, di una diversa ripartizione delle competenze e non

quale necessità di un atto esplicito di conferimento di funzioni, da considerarsi proprie delle sottocommissioni in quanto attribuite all'organo di cui costituiscono articolazione organizzativa.».

Massima: «La sottocommissione elettorale circondariale non è un organo a sé stante, ma è la stessa commissione elettorale circondariale. La suddivisione delle competenze è generale, come avviene quando si suddivide in sezioni un organo generale. Restano in capo al presidente della commissione poteri di vigilanza e di determinare una diversa suddivisione delle competenze.».

In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 17 luglio 2000, n. 3923

3.2. Componenti supplenti della commissione elettorale circondariale

3.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 19 dicembre 1980, n. 989

Massima: «Sono illegittime le deliberazioni della commissione elettorale circondariale assunte in una seduta cui partecipano i componenti supplenti pur in presenza dei componenti effettivi.».

3.3. Dovere di astensione dei componenti della commissione elettorale circondariale

3.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 luglio 1994, n. 732

Dal testo della decisione: «Non può ragionevolmente dubitarsi che la commissione elettorale circondariale debba compiere le operazioni di sua pertinenza con la massima possibile obiettività e serenità [...]. Anche per gli organi collegiali, per i quali l'ordinamento positivo non dispone espressamente circa l'astensione dei componenti, vale il principio generale (desumibile dai precetti delle leggi che tale obbligo impongono in determinate

ipotesi) che chi ha un interesse alla deliberazione deve astenersi. Le varie norme che regolano sporadicamente l'astensione dei membri di taluni organi collegiali amministrativi, la cui posizione viene a trovarsi in situazione di incompatibilità con la funzione da svolgere, debbono, infatti, essere considerate non come isolate enunciazioni di proposizioni particolari, ma come applicazioni di un principio generale.

« Ora, appare inconfutabile che la circostanza che un membro della commissione elettorale circondariale abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di una lista non dà sufficiente affidamento che lo stesso possa svolgere le sue funzioni con quelle garanzie di neutralità ed imparzialità che, necessarie in qualsiasi attività amministrativa, maggiormente s'impongono nel procedimento elettorale, in una fase tanto delicata quale l'ammissione delle liste alla competizione. E la partecipazione del componente che sia stato sottoscrittore di una lista è illegittima, non solo quando la commissione esamini la lista sottoscritta, ma anche quando deliberi in ordine all'ammissione delle altre liste perché anche in questa ipotesi l'interesse, attesa la posizione concorrenziale esistente fra le varie liste, potrebbe condizionare la decisione. ».

Massima: «È illegittima la deliberazione della commissione elettorale circondariale circa l'ammissione di una lista di candidati, assunta con la partecipazione di un componente che l'abbia sottoscritta. ».

3.4. Operazioni della commissione elettorale circondariale

3.4.1. Operazioni della commissione elettorale circondariale – Opera di controllo – Contenuto

3.4.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 13 giugno 1980, n. 581

Dal testo della decisione: «È prassi amministrativa, costan-

temente confermata dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature emanate dal Ministero dell'interno (Servizio elettorale), che l'opera di controllo della commissione elettorale circondariale deve consistere nel verificare non soltanto se, per ciascun candidato, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e regolarmente autenticata, e se sia stato altresì presentato il certificato da cui risulti che il candidato stesso sia iscritto nelle liste elettorali del comune, ma anche se le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione del gruppo, con l'onere, a carico della detta commissione, di disporre, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

«Siffatte istruzioni chiariscono dunque, sul piano interpretativo, che la verifica demandata alla commissione elettorale circondariale è di ampio contenuto e trascende, pertanto, il mero controllo della presentazione della documentazione prescritta.

«Detta commissione, infatti, ha altresì il compito di accertare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista, onde impedire il perpetuarsi di ulteriori errori nella formazione continua degli atti del procedimento elettorale. A tale impostazione, dalla quale risulta fissata l'estensione dei compiti della commissione, autorizza lo stesso articolo 33 surrichiamato, dal quale è dato desumere un potere di accertamento e di modificazione della lista da parte della commissione stessa.»

Massima: «La verifica demandata alla commissione elettorale circondariale in sede di ammissione delle candidature è di ampio contenuto e trascende il mero controllo della documentazione presentata. Spetta alla commissione medesima verificare la rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista. L'iniziativa di accertamento e di eventuale sanatoria dei vizi formali da parte della commissione elettorale circondariale è autonoma e non necessariamente subordinata all'iniziativa dei delegati di lista.».

3.4.2. Operazioni della commissione elettorale circondariale – Ammissione di nuovi documenti – Facoltà da ritenere applicabile anche ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti – Soccorso istruttorio

3.4.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 18 maggio 2015, n. 2524

Massima: «L'articolo 30 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, relativo all'esame delle candidature nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, non menziona, in via esplicita, la facoltà di presentare e ammettere nuovi documenti, invece prevista dal successivo articolo 33, terzo comma, che disciplina l'analogo esame nei comuni con popolazione superiore al predetto limite demografico.

«Il medesimo articolo 30 non stabilisce un divieto di integrazione documentale e deve essere, quindi, interpretato in modo compatibile con il sistema normativo, favorevole all'integrazione di lacune meramente formali.

«In conformità ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del menzionato articolo, si deve estendere anche ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la facoltà di produrre nuovi documenti prevista dal citato articolo 33, terzo comma, per i comuni aventi una popolazione superiore.

«Una diversa opzione – consentire cioè l'integrazione documentale esclusivamente nell'ambito del procedimento elettorale relativo ai comuni più popolosi – in mancanza di una ragione giustificativa legata a specifiche esigenze organizzative e operative, determinerebbe una non ammissibile diversa conformazione dei diritti politici dei cittadini e dello *status* di elettore.».

3.4.2.2. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 25 maggio 2017, n. 2472

Massima: «È ammissibile il soccorso istruttorio nel procedimento di ammissione delle liste alla competizione elettorale qualora una irregolarità riscontrata sia dovuta a caso fortuito, forza

maggiore, errore scusabile, fatto dell'Amministrazione e, comunque, se la regolarizzazione non comporti adempimenti istruttori incompatibili con i tempi e i principi del procedimento elettorale.».

3.4.3. Operazioni della commissione elettorale circondariale – Verifica del numero dei presentatori

3.4.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: «Il controllo esercitato dalla commissione elettorale circondariale sulle firme è sicuramente di natura estrinseca e formale, ma deve riguardare [...] tutti gli aspetti della validità delle sottoscrizioni, come [...] raccomandato dalle prefate "istruzioni" ministeriali le quali prevedono, *expressis verbis*, che la commissione ricusi le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

«In altri termini, il numero delle firme, preso in considerazione dall'articolo 30, è soltanto quello delle sottoscrizioni validamente apposte a norma del successivo articolo 32.».

3.4.4. Operazioni della commissione elettorale circondariale – Cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

3.4.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 13 settembre 1999, n. 1052

Massima: «La situazione di incandidabilità del candidato sindaco, non rilevata in sede di ammissione dalla commissione elettorale circondariale, è idonea a rendere invalido lo svolgimento delle operazioni elettorali.».

3.4.4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 15 giugno 2000, n. 3338

Dal testo della decisione: «La commissione elettorale circondariale non ha il potere di impedire la presentazione della lista

per ragione di ineleggibilità (ordinaria) e [...] le disposizioni di cui agli articoli 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, dovendo confrontarsi con il diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito, vanno applicate con criteri restrittivi.

«L'ineleggibilità, di regola, non è di ostacolo all'ammissione della lista, neppure quando essa colpisca il candidato sindaco e neppure quando vi sia una stretta integrazione tra lista e candidato sindaco, trattandosi di elezioni in comuni aventi meno di 15.000 abitanti. Sicché l'ammissione della lista non integra una causa di invalidità, che possa addirittura trasmettersi alle operazioni successive. [...] L'ineleggibilità ordinaria che colpisca il candidato sindaco, anche sotto la vigenza della legge n. 81 del 1993, ha un effetto che può definirsi 'unilaterale': provoca cioè la decadenza dell'ineleggibile, senza estendere la sua portata agli altri esiti del voto. [...]

« Non è previsto un momento di controllo sulla presentazione delle liste e ogni verifica è consapevolmente rinviata alla prima seduta consiliare. Sicché il procedimento non può restarne per altro verso viziato. Se il candidato ineleggibile viene eletto sindaco, la decadenza che lo riguarda rende necessaria la celebrazione di nuove elezioni; se, invece, rimane soccombente, le elezioni resteranno valide e si verifica solo la decadenza del candidato sindaco dalla carica di consigliere comunale.».

Massima: «La partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco in situazione di ineleggibilità non integra una causa di invalidità che potrà trasmettersi alle fasi successive del procedimento.».

3.4.4.3. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 29 maggio 2017, n. 2552

Massima: «A norma dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235, la sentenza di riabilitazione, pronunciata ai sensi dell'articolo 178 e seguenti del codice penale, costituisce l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità.».

3.4.5. Operazioni della commissione elettorale circondariale – Caso di specie – Documentazione copiosa e disordinata

3.4.5.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 2 luglio 2001, n. 3607

Massima: «È legittimo il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale conferma l'esclusione di una lista elettorale in presenza di una documentazione copiosa e disordinata, la cui verifica, per fatto addebitabile alla mancata collaborazione del delegato di lista, non poteva essere fatta seduta stante (articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), ma implicava, necessariamente, la riapertura dell'istruttoria, cioè di una fase procedimentale che la legge ha escluso per ragioni di speditezza.

«[Nella fattispecie, non era possibile decidere seduta stante in quanto i 1033 certificati elettorali dei presentatori, sebbene depositati, erano stati prodotti in un ordine diverso da quello con il quale le sottoscrizioni erano state distribuite sui moduli di raccolta delle firme, ragione per la quale l'attività di riordino e di controllo dei certificati sarebbe stata assolutamente incompatibile con il carattere istantaneo della decisione].».

3.5. Potere di autotutela

3.5.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 29 gennaio 1996, n. 111

Dal testo della decisione: «In linea di principio, per quanto riguarda il concreto ambito di applicazione del capo terzo della legge n. 241 del 1990, ritiene la Sezione che la notizia dell'avvio del procedimento:

- «- deve essere data ogni volta che un'amministrazione intenda emanare un atto di c.d. secondo grado, vale a dire di annullamento, di revoca o di decadenza di un precedente proprio provvedimento;
- «- può essere omessa solo nel caso di motivata sussistenza di

“ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” (articolo 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990) ovvero quando all’interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti che ritenga di addurre a suo favore.

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 26 settembre 1995, n. 1364

«Ciò premesso, si deve ritenere che, nell’ambito del procedimento elettorale, sussistono le “ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità” che (oltre a costituire la *ratio* di una particolare normativa sui giudizi elettorali) escludono (ai sensi del primo periodo dell’articolo 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990) la sussistenza dell’obbligo dell’ufficio elettorale centrale di dare notizia dell’inizio del procedimento che si conclude con l’annullamento dell’atto di ammissione di un gruppo o di una lista di candidati.

«Le leggi riguardanti il procedimento elettorale hanno previsto rigorosamente le fasi concernenti le relative operazioni, sicché l’ufficio elettorale centrale deve adottare i propri atti, anche di autotutela, in modo da rispettare le scadenze individuate dalle leggi e senza costringere la competente autorità ad un differimento della competizione elettorale.

«Nell’ambito del procedimento elettorale sussistono dunque, *in re ipsa*, le particolari esigenze di celerità che escludono l’applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.».

Massima: «Nell’ambito del procedimento elettorale sussistono le ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità che escludono l’obbligo di dare notizia dell’avvio del procedimento di annullamento dell’atto d’ammissione di una lista.».

3.5.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 22 gennaio 2003, n. 255

Dal testo della decisione: «L’esercizio del potere di correzione è pienamente legittimo nelle elezioni relative a tutti i comuni e non solo a quelli di dimensioni superiori, di cui agli articoli 32 e seguenti del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Se è vero che l’articolo 33 del citato testo unico prevede un’apposita disciplina di reclamo solo con riguardo ai comuni di maggiori di-

mensioni [...], è anche vero che il silenzio, sul punto, dell'articolo 30 dello stesso testo unico, concernente specificamente i comuni di minori dimensioni, non può, nell'attuale assetto ordinamentale, precludere agli interessati di muovere le proprie censure alla stessa sottocommissione affinché la stessa possa, in sede di autotutela, riconsiderare il proprio operato [...].

«In proposito deve osservarsi che, ai sensi dell'articolo 30, primo comma, la commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, comunica, ai delegati di lista, [...] le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato [...]. Ebbene, in presenza di una comunicazione sifatta, deve ritenersi radicato, in capo ai soggetti pregiudicati dalla determinazione così assunta, un potere di reclamo sussumibile nella disciplina di carattere generale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, secondo cui qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento.»

Massima: «È ammissibile un reclamo alla commissione elettorale circondariale in materia di ammissione e ricusazione di liste elettorali anche se, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, tale procedura non è espressamente prevista dall'articolo 30 del d.P.R. n. 570 del 1960.»

In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 30 gennaio 2003, n. 468

3.5.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 marzo 2004, n. 1432

Dal testo della decisione: «La commissione elettorale circondariale ha facoltà di esercitare poteri di autotutela correggendo i propri atti illegittimi di esclusione delle liste dei candidati fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, vicenda, questa, che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale.

In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 24 marzo 1972, n. 218; decisione 17 maggio 1996, n. 574

«Ciò risponde, d'altro canto, a un principio generale che impone all'amministrazione di provvedere alla cura dell'interesse

pubblico anche dopo l'emanazione dell'atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall'atto.

«Nessuna norma di legge né principio desumibile dal sistema elettorale autorizzano a derogare da questo principio generale, che discende direttamente dall'essenza del potere amministrativo.».

Massima: «È legittimo l'esercizio di poteri di autotutela da parte della commissione elettorale circondariale che può, quindi, correggere i propri atti illegittimi di ammissione o di esclusione di una lista fino al momento di pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali.».

4. Perentorietà del termine di affissione del manifesto recante le candidature

4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 26 giugno 1981, n. 293

Massima: «Sono nulle le operazioni elettorali qualora una delle liste presentate dagli elettori, ammessa con riserva dal giudice amministrativo, non abbia potuto affiggere i propri manifesti elettorali per almeno quindici giorni [→ *ora, otto giorni*, ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010] prima delle elezioni.».

4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 giugno 2002, n. 3579

Dal testo della decisione: «La necessità che trascorra un termine di quindici giorni [→ *ora, otto giorni*, ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010] tra la pubblicazione delle liste dei candidati, divenute intangibili, e la data delle elezioni risponde a un'esigenza non comprimibile di pubblicità.

«Solo in questo modo, infatti, è possibile, al corpo elettorale, prendere cognizione per tempo di chi siano i candidati eleggibili, consentendo così lo svolgimento di quel colloquio politico tra elettori ed elegendi sul quale si fonda l'equilibrio democratico.

«D'altra parte, il sistema introdotto dal d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, regola con rigore il procedimento elettorale, per cui deve ritenersi che le prescrizioni in esso fissate debbono essere adempiute inderogabilmente, senza che possa farsi luogo a forme equipollenti o a variazioni cronologiche, non consentite dalla predetta normativa.

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 marzo 1990, n. 263».

Massima: «Ai sensi dell'articolo 31 del d.P.R. n. 570 del 1960, è necessario il trascorrere di quindici giorni [→ *ora, otto*

giorni, ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010] – termine perentorio – tra la data di pubblicazione delle liste elettorali e quella della votazione, al fine di consentire, al corpo elettorale, di prendere cognizione per tempo dei candidati.».

5. Impugnabilità degli atti di ammissione in sede endoprocedimentale

5.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 18 maggio 2016, n. 2073

Dal testo della decisione: «L'orientamento di questo Consiglio, espresso dalla sentenza invocata dagli appellanti (Sezione quinta, n. 5069/2015), è effettivamente nel senso che, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. amm., come novellato dal d.lgs. 160/2012, fra i provvedimenti che vanno immediatamente impugnati, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non vanno inclusi anche gli atti di ammissione di candidati o liste differenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale.».

Massima: «È impugnabile in sede endoprocedimentale solo il provvedimento di ricusazione della propria lista e non i provvedimenti di ammissione delle altre liste, in quanto questi ultimi non sono immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale.».

6. Annullamento dell'atto di ammissione di una lista di candidati

6.1. Effetti

6.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 5 settembre 2002, n. 4464

Massima: «L'annullamento in sede giurisdizionale dell'ammissione di una lista a una competizione elettorale non implica la caducazione *ipso iure* dei successivi atti del procedimento elettorale, né consente al giudice amministrativo di annullare, per illegittimità derivata, gli atti di proclamazione degli eletti se non ve ne sia stata tempestiva e rituale impugnazione.».

In senso conforme, Consiglio Stato, Sezione quinta, 3 febbraio 1999, n. 116

6.1.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: «L'eventuale accoglimento del ricorso avente ad oggetto il provvedimento di ammissione o di non ammissione di una lista alla competizione elettorale, non comporta la caducazione *ipso iure*, per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti del procedimento, gravando piuttosto sul ricorrente il preciso onere di tutelarsi anche contro tali atti, curando di notificare tempestivamente l'impugnativa agli eletti nella qualità di controinteressati.».

7. Rinnovazione delle operazioni elettorali

7.1. Liste che possono essere ammesse

7.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Dal testo della decisione: «In caso di rinnovazione delle operazioni elettorali, per effetto dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente a causa dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, non è configurabile una "cristallizzazione" della situazione partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione alle precedenti consultazioni annullate. Vanno, quindi, ammesse alla nuova consultazione sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste.

«In caso contrario, in violazione dei principi di democrazia, escludendosi dalla rinnovazione liste rappresentative di quote di elettorato, si determinerebbe, nella sostanza, un distacco tra corpo elettorale e organi rappresentativi e il condizionamento dello stesso elettorato attivo, che non si concreta solo nella possibilità di esprimere un voto, ma postula, soprattutto, la facoltà di scelta fra candidati e liste.

In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 2001, n. 3212».

Massima: «In sede di rinnovo delle operazioni elettorali, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente, sono ammesse sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste.».

8. Iscrizione dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea nelle liste elettorali aggiunte del comune italiano di loro residenza e documentazione ulteriore per la candidatura

8.1. Termine perentorio non oltre il quale è possibile presentare la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte

8.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 1° marzo 2012, n. 1193

Massima: «**Ha carattere perentorio il termine** del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco ⁽¹⁾ – previsto dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 ⁽²⁾ – entro e non oltre il quale il cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea può domandare al comune italiano di residenza di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta prevista

(1) Corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione.

(2) → **Articolo 3, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197:**

« 1. In occasione di consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'articolo 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.».

dall'articolo 1 del medesimo d.lgs. ⁽³⁾ e istituita presso il comune medesimo.

«Alla fattispecie non è applicabile l'articolo 32-*bis* del testo unico sull'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

«Pertanto eventuali iscrizioni di cittadini comunitari effettuate dal comune nella lista elettorale aggiunta sulla base di domande presentate successivamente al predetto termine sono da ritenere non valide.».

8.2. Candidatura di un cittadino UE alle elezioni comunali – Mancata presentazione dell'attestato rilasciato dal suo Stato membro di origine concernente il diritto di eleggibilità

8.2.1. Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione seconda, sentenza 3 maggio 2019, n. 546 ⁽⁴⁾

Dal testo della sentenza: «La ricorrente invoca sostanzialmente un'applicazione analogica delle disposizioni in tema di elezioni per il Parlamento europeo, senza considerare che anche il procedimento elettorale per le elezioni comunali dei cittadini europei trae la sua (completa) disciplina da una direttiva europea, la direttiva 94/80/Ce del 19 dicembre 1994, il cui articolo 9

⁽³⁾ → **Articolo 1, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197:**

« 1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea – di seguito indicati “cittadini dell'Unione” – che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.».

⁽⁴⁾ La sentenza del T.a.r. è stata confermata dal Consiglio di Stato.

→ Sezione terza, 9 maggio 2019, n. 3030

esplicitamente consente che lo Stato membro di residenza chieda che il candidato presenti il contestato attestato. Trattasi di un onere non sproporzionato, relativo a circostanza che lo Stato non può, in mancanza di puntuale disciplina, verificare direttamente e che implica solo a carico dell'interessato la diligenza di attivarsi tempestivamente, senza sottoporlo *ex se* a condizioni di eleggibilità diverse da quelle proprie dei cittadini in termini sostanziali.

«In presenza di una precisa disciplina procedimentale della materia non pare al collegio che possano essere poste in essere applicazioni analogiche che, in mancanza di un esplicito coordinamento delle attività di verifica da parte delle commissioni elettorali e di eventuali organi degli Stati terzi per il riscontro delle autocertificazioni, comporterebbero, nella tesi di parte ricorrente, una sorta di dovere di soccorso istruttorio che si protrae anche oltre i termini procedurali di vaglio di ammissibilità delle candidature, con conseguente inevitabile violazione dei rigidi e certi termini posti a presidio della celerità e certezza delle operazioni elettorali.».

Massima: «È legittima l'esclusione di una candidata (cittadina di un altro Stato membro dell'Unione europea) alla carica di consigliere comunale che non abbia prodotto – nei termini previsti per la presentazione delle liste e della relativa documentazione – l'attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che la candidata medesima non è decaduta dal diritto di eleggibilità.

Ai fini delle necessarie verifiche, si tratta di un documento non altrimenti sostituibile con un'autocertificazione.

Inoltre, alla fattispecie della candidatura di un cittadino UE a consigliere comunale non è applicabile la diversa disciplina prevista per il soggetto che si candidi all'elezione del Parlamento europeo.».